

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 settembre 2021, n. 258 **"Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus" di Molfetta (BA). Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (ex art. 2 del R.R. n. 14/2014) denominata "Fenice", da ubicarsi in Lecce alla via Lequile n. 2 – p. terra.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 7 del 1/9/2021;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021 di conferimento, ai sensi degli articoli 22, comma 5 e 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, prorogato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell'1/9/2021.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Il Regolamento Regionale n. 14 del 8/7/2014, ad oggetto *"Integrazione del Reg. reg. 13 gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno."*, ha disciplinato all'art. 2 le caratteristiche ed i requisiti delle strutture semiresidenziali terapeutiche dedicate al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:

- all'art. 8, commi 1, 2 e 3 che:

*"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.*

*2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà*

*deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.*

*3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;*

- all'art. 24, commi 2 e 3 che:

*“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.*

*3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.*

Con Determina Dirigenziale n. 255 del 6/7/2018, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la Sezione SGO ha espresso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta, per la realizzazione nell'Area Centro dell'ASL LE di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Lecce alla via Lequile n. 2.

Con Pec del 29/05/2019 il Comune di Lecce ha trasmesso l'atto prot. n. 78070/2019 di pari data con cui il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Gare Appalti Contratti ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione della struttura sopra citata.

Con istanza prot. n. 1619.2019 del 30/5/2019 trasmessa a mezzo Pec in data 4/6/2019, Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus (“Consorzio Metropolis”) ha trasmesso alla scrivente Sezione “Domanda di Autorizzazione all'esercizio e Istanza Accredimento della Struttura Semi-Residenziale Terapeutica dedicata al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza denominata “Fenice”, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Lecce (LE) alla via Lequile, 2”.

Per quanto innanzi;

atteso, tra l'altro, che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabiliva:

- all'art. 24 (*Procedure di accreditamento e verifica dei requisiti*), comma 2 che “*Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- all'art. 29 (*Norme transitorie e finali*), comma 9 che “*Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei*

*criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;*

con nota prot. AOO\_183/11180 del 9/8/2019 la scrivente Sezione:

- ha invitato il legale rappresentante del Consorzio Metropolis ad integrare l'istanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento, trasmettendo la *“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi numero e qualifiche del personale da impegnare nella struttura in oggetto”, la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza indicate dall’art. 9 citato” e le “dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in ordine alle condizioni di accreditamento previste dall’art. 20 L.R. n. 9/2017 alle lett. e) ed h)”;*
- ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti minimi ed ulteriori ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale della struttura.

Con nota prot. n. 82699 del 28/10/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, in persona del suo direttore e del direttore del SISP, ha rappresentato che:

*“(…)*

*Con nota prot. nr. 86931 del 18.11.2019, coerentemente con l’incarico della Regione Puglia, così come sopra riportato, è stato richiesto al legale rappresentante del “Consorzio Metropolis a.r.l.”, di produrre la documentazione propedeutica al sopralluogo di verifica.*

*La richiesta è stata riscontrata con l’invio della documentazione, missiva prot. nr. 2373.20120 del 10.06.2020, nostro prot. nr. 44114 del 12.06.2020.*

*Con l’invio della documentazione nelle successive date, nostri prot. nn. 61099, 64452 e 73217 rispettivamente del 13.08.2020, 31.08.2020 e 01.10.2020 si è di fatto completato l’iter istruttorio il cui esito si sintetizza come di seguito:*

- a) Ente titolare:** *“Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa ONLUS” (coma da certificato CC.I.AA., documento nr. T394745121 del 06.07.2020), con sede in Molfetta (BA), via Alba, civv. 2-8 (quale richiedente a conferma della nota d’incarico della Regione Puglia);*
- b) Ente Gestore:** *“Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale” (come da certificato CC.I.AA., documento nr. T355589556 del 21.04.2020), con sede in Bari alla via Giovan Battista Trevisani, civ. 66, quale socio del Consorzio, iscritta al nr. 05 del libro soci e giusto “Affidamento del Servizio Sanitario, Terapeutico e Riabilitativo” sottoscritto il 13/01/2020, e come da Regolamento interno;*
- c) Responsabile sanitario:** *designazione da parte del Consorzio Metropolis, datata 21.07.2020, ma con validità del “contratto di collaborazione” a partire dal 01.11.2020, del **Dr. Russi Eugenio**, nato (...) il (omissis), in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e giusta dichiarazione dell’incaricato, Dr. Russi Eugenio, con “anzianità di servizio nella disciplina” (art. 5, D.P.R. 484 del 10.12.1997), per aver svolto l’attività di Dirigente Medico Psichiatra di ruolo, iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Brindisi dal 23.03.1983, al nr. 1574;*
- d) Organico:** *in coerenza con la lett. b), l’elenco del personale è sottoscritto dalla “Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale” quale Ente Gestore e controfirmato dal “Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa ONLUS”, come Ente Titolare. Di tutto il personale elencato con indicazione ella qualifica, è stata presentata solo “Proposta di impegno all’assunzione con la mansione di ...”.*

*Tenuto conto di quanto sopra,*

- *fatto salvo il rispetto del disposto comma 1 dell’art. 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i. (ente titolare-ente gestore quale socio dell’ente titolare), che si evidenzia per l’Ente Regione competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio,*

*ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accREDITAMENTO istituzionale, si ritiene che:*

- *La Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in*

preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, denominata "Fenice", con sede in Lecce alla via Lequile civ. 2 – piano terra, **possiede i requisiti generali** (sez. A colonna Dx – R.R. 3/2010) **e specifici, strutturali e tecnologici** minimi ed ulteriori, previsti dalla L.R. 9/2017, dal R.R. n. 14/2014 e dal R.R. 3/2005 e loro s.m.i.,

- Il Responsabile Sanitario della struttura designato, **la cui validità del "contratto di collaborazione" avrà inizio a partire dal 0.1.11.2020** è il **Dr. Russi Eugenio**, nato (...) il (omissis), in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e, come da dichiarazione dell'incaricato, con "anzianità di servizio nella disciplina" (art. 5, D.P.R. 484 del 10.12.1997), iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Brindisi dal 23.03.1983, al nr. 1574, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 536 della Legge 30/12/2018, n. 145, **risulta iscritto all'Albo dei Medici e Chirurghi di una Provincia diversa dalla sede operativa (comma 536, art. 1 della Legge 30.12.2018, nr. 145)**;
- In ragione che per l'organico è stata presentata solo "Proposta di impegno all'assunzione con la mansione di..." non può esprimersi una valutazione certa in ordine al possesso dei requisiti organizzativi minimi ed ulteriori di cui al R.R. 14/2014, se non la congruità a divenire, significando comunque che per la figura del Neuropsichiatra infantile **non è stato** presentato alcun contratto specifico, se non la richiesta, a firma del Dr. Russi Eugenio, affinché gli venga riconosciuta, da parte del Dipartimento SISP della ASL BR, l'equiparazione con la specializzazione in Neuropsichiatria infantile/Neurologia, avendo lo stesso "svolto l'attività di Dirigente Medico Psichiatra di ruolo nell'ambito delle A.A.S.S.L.L. di Brindisi ininterrottamente dal 1985 al 2019 ...".

Pertanto si può confermare la congruità a divenire e non i titoli del personale fatta eccezione per la figura del Neuropsichiatra infantile, per cui si richiama il D.M. 31.01.1998 e ss.mm.ii. la cui tabella riporta la Psichiatria e la Neuropsichiatria infantile come discipline affini. (...)."

In riscontro alla richiesta di integrazione documentale della scrivente, prot. AOO\_183/11180 del 9/8/2019, con nota prot. n. 4841 del 12/11/2020, trasmessa a mezzo Pec in data 13/11/2020 a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione incaricato, il Consorzio Metropolis ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive sopra riportate e, in persona del legale rappresentante, ha rappresentato quanto segue:

"(...) Inoltre, relativamente al parere espresso con nota prot. 82699 del 28.10.2020 dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi, specifica quanto segue:

- Relativamente al personale, si precisa che la "Proposta di impegno all'assunzione" per le figure professionali (per comodità si allega un esempio), ha un valore di precontratto, come precedentemente adottato per via delle lungaggini amministrative, poiché risulta quasi impossibile assumere delle figure professionali, non potendo pronosticare l'inizio dell'attività. Tuttavia, l'organigramma presentato al Dipartimento rispetta pienamente i requisiti organizzativi relativi al personale e sarà cura di Codesto Consorzio, al momento dell'effettiva apertura della struttura, comunicare eventuali variazioni dell'organigramma così come previsto dal Regolamento e come già fatto in precedenza per altre simili strutture;
- Relativamente alla figura del Neuropsichiatra infantile o discipline equipollenti e affini, individuato nella figura del prof. Eugenio Russi, è già stato fornito al Dipartimento il contratto di collaborazione dal quale si evince sia il ruolo di Responsabile sanitario che di medico specialista per il numero di ore previsto dal reg. Reg. 14/2014. (...).

Con nota prot. AOO\_183/7341 del 5/5/2021, trasmessa con Pec al Legale rappresentante del Consorzio Metropolis ed al Dipartimento di Prevenzione ASL BR in pari data, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"

(...)

**1)** Dalla documentazione allegata alla nota prot. n. 4841 del 12/11/2020 del Consorzio Metropolis, trasmessa con Pec del 13/11/2020, risulta che le "proposte di impegno all'assunzione" (quantomeno quella allegata

a campione) non erano più valide già a quella data, in quanto avrebbero dovuto perfezionarsi in rapporti contrattuali "entro e non oltre" il termine del 01/09/2020.

2) Con riferimento alla figura del Responsabile Sanitario, si rappresenta che il Dott. Russi, indicato dal Consorzio Metropolis per lo svolgimento delle relative funzioni, ha dichiarato – come risulta dal parere del Dipartimento di Prevenzione incaricato – di avere "un'anzianità di servizio nella disciplina" "per aver svolto l'attività di Dirigente Medico Psichiatra di ruolo, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Brindisi".

Premesso che il responsabile sanitario deve essere iscritto all'albo dell'ordine territoriale ove la struttura ha la sede operativa, si precisa quanto segue:

- con riferimento alle strutture per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, il responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica (fermo restando che, in questo caso, deve risultare in organico un medico specializzato in neuropsichiatria infantile che garantisca le ore di terapia previste dal Regolamento Regionale n. 14/2014) ovvero della specializzazione in neuropsichiatria infantile o disciplina equipollente o affine;
- l'art. 5 del D.P.R. 484 del 10.12.1997 prevede, al comma 1, che "L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;
  - b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina; (...)"
- peraltro, con Circolare 27 aprile 1998, n. DPR IV/9/11/749 il Ministero della Sanità, interpellato circa l'interpretazione di alcuni articoli del DPR n. 484/97, si è espresso, in relazione al significato da dare all'anzianità di servizio con riferimento all'art. 5, comma 1 lett. b), nei seguenti termini:
 

"(...)  
Art. 5, comma 1, lettera b).  
E' stato chiesto se l'anzianità di servizio nella disciplina, prevista come alternativa all'anzianità più la specializzazione, indicata nella prima parte del comma, sia da intendersi riferita esclusivamente alla disciplina o se al contrario possa essere riferita anche all'anzianità in una disciplina equipollente.  
In proposito **si ritiene che la lettera della disposizione escluda la possibilità di prendere in considerazione, al fine del raggiungimento dell'anzianità di dieci anni, anche il servizio prestato in discipline equipollenti** (grassetto aggiunto, n.d.r.) in quanto il requisito dell'anzianità decennale è alternativo al requisito dell'anzianità di sette anni più la specializzazione. Il criterio più restrittivo è motivato dalla carenza della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente.";
- **l'anzianità di servizio nella disciplina di psichiatria non può quindi essere considerata equiparata alla specializzazione in neuropsichiatria infantile, prevista per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, e, pertanto, non risulta idonea ai fini dello svolgimento delle funzioni di responsabile sanitario nella struttura de qua.**;

e, per quanto innanzi;

"atteso, altresì, che a far data da sei mesi dopo l'entrata in vigore del R.R. n. 16/2019, pertanto dal 9/2/2020, le strutture (già accreditate e quelle) per le quali è stata presentata istanza di accreditamento sia prima che dopo il 9/2/2020, devono rispettare i requisiti previsti dai Manuali di Accreditamento limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";"

ha invitato:

"

➤ (...) il legale rappresentante del Consorzio a trasmettere:

- a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso

- dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B” del R.R. n. 16/2019, corredata della relativa griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata e di copia di valido documento di identità del legale rappresentante medesimo;*
- **a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR** copia dei contratti di lavoro o dei contratti di lavoro sottoposti a condizione sospensiva (...) o delle proposte di impegno all’assunzione/ alla contrattualizzazione (...) controfirmate per accettazione, in relazione al numero ed alle qualifiche del personale funzionali all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento;
  - **a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR** il nominativo e i titoli di figura professionale in possesso dei titoli per lo svolgimento delle funzioni di responsabile sanitario ed iscritta all’albo dei medici della ASL LE, nonché copia del relativo contratto di lavoro o del contratto di lavoro sottoposto a condizione sospensiva o della proposta di impegno all’assunzione / alla contrattualizzazione controfirmata per accettazione;
- (...) **il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, previa trasmissione di quanto sopra da parte del legale rappresentante del Consorzio Metropolis, ad integrare gli esiti dell’incarico di verifica, relazionando alla scrivente Sezione:**
- **ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, circa il possesso o meno dei requisiti organizzativi previsti dall’art. 1 del R.R. n. 14/2014 e, per quanto non previsto da quest’ultimo, dei requisiti organizzativi generali previsti dalla Sez. A (colonna di sinistra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;**
  - **ai fini dell’accreditamento istituzionale, circa il possesso o meno dei requisiti organizzativi generali previsti dalla Sez. A del R.R. n. 3/2005 (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) e dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B” del R.R. n. 16/2019;**
  - **nonché in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento.”.**

Con Pec del 28/5/2021 il Consorzio Metropolis ha inviato alla scrivente e al Dipartimento di Prevenzione incaricato la nota prot. n. 2374 di pari data con la quale ha riscontrato la sopra riportata nota regionale del 5/5/2021, trasmettendo, tra l’altro, la seguente documentazione:

“

- *Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase plan, corredata della relativa griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata e di copia di valido documento di identità, trasmessa alla Sezione SGO, al Servizio Qu.OTA – Aress e al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR*
- *copia delle proposte di impegno all’assunzione controfirmate per accettazione dal personale con relativa documentazione*
- *nominativo, titoli e contratto di collaborazione del Responsabile sanitario dott. Antonio Santoro”.*

Con nota prot. AOO\_183/11096 del 7/7/2021, trasmessa con Pec dell’08/07/2021 al legale rappresentante del Consorzio Metropolis ed al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, la scrivente Sezione,

“(…) *premesse che con la sopra richiamata nota prot. n. 2374 del 28/5/2021, il Consorzio Metropolis ha trasmesso l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus (consorzziata, qualificata come gestore della struttura) in ordine all’elenco, ivi riportato, del personale in organico presso la struttura CSRTM “Fenice” di Lecce “alla data del 27/5/2021”, mentre le proposte di impegno all’assunzione controfirmate per accettazione dal personale riportano come data di decorrenza il 1/8/2021; atteso che:*

- *alla suddetta autocertificazione non è stata allegata copia di valido documento di identità;*

- non risulta allegata l'autocertificazione circa il personale in organico del legale rappresentante del Consorzio Metropolis, Ente che ha richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione e richiesto l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento della struttura de qua (il legale rappresentante del Consorzio Metropolis ha pure apposto la propria firma in calce al suddetto elenco, ma limitandosi a far "proprio l'organico sopra indicato");

**fatta salva ogni valutazione in ordine alla titolarità ed alla gestione dell'attività sanitaria e dei rapporti di lavoro nella struttura in oggetto, su cui questa Sezione si riserva ulteriori approfondimenti sul piano giuridico e sistematico e i cui esiti saranno comunicati nel più breve tempo possibile al Consorzio Metropolis;"**,

ha invitato:

"

- **Il legale rappresentante del Consorzio Metropolis a trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR:**
  - **Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante del Consorzio Metropolis, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva (oltre che di tutto quanto indicato nell'elenco del personale già trasmesso) della precisazione che il debito orario indicato nell'elenco per ciascun dipendente è garantito presso la struttura CSRTM "Fenice" di Lecce in iter di autorizzazione e accreditamento;**
  - **Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Consorziata Cooperativa Nadir Onlus, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva (oltre che di tutto quanto indicato nell'elenco del personale già trasmesso) della precisazione che il debito orario indicato nell'elenco per ciascun dipendente è garantito presso la struttura CSRTM "Fenice" di Lecce in iter di autorizzazione e accreditamento;**
- **Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, previa trasmissione di quanto sopra da parte del legale rappresentante del Consorzio Metropolis, ad integrare (come già richiesto con nota prot. AOO\_183/7341 del 5/5/2021) gli esiti dell'incarico di verifica, relazionando alla scrivente Sezione:**
  - **ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, circa il possesso o meno dei requisiti organizzativi previsti dall'art. 1 del R.R. n. 14/2014 e, per quanto non previsto da quest'ultimo, dei requisiti organizzativi generali previsti dalla Sez. A (colonna di sinistra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;**
  - **ai fini dell'accreditamento istituzionale, circa il possesso o meno dei requisiti organizzativi generali previsti dalla Sez. A del R.R. n. 3/2005 (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) e dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019;**
  - **nonché in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento."**

Con nota prot. n. 3236 del 15/7/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, il Consorzio Metropolis ha trasmesso la documentazione richiesta.

Con nota prot. n. 68214 del 10/8/2021 trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Dipartimento di Prevenzione ASL BR, in persona del suo Direttore, ha rappresentato quanto segue:

"(...)

Tenuto conto di quanto sopra ed in considerazione della formulazione dell'incarico in capo al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, si comunicano schematicamente le risultanze dell'attività istruttoria, **ad integrazione degli esiti rappresentati con nota prot. nr. 82699 del 28/10/2020:**

- Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio:

fatto salvo il rispetto del disposto comma 1 dell'art. 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i. (ente titolare – ente gestore quale socio dell'ente titolare), che si evidenzia per l'Ente Regione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio,

- la Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, denominata "Fenice", con sede in Lecce alla via Lequile civ. 2 – piano terra, **possiede i requisiti minimi organizzativi** di cui all'ex art. 2 del R.R. n. 14/2014 al R.R. 3/2005 e s.m.i. (sezione A, colonna Sx) nonché alla L.R. 9/2017 e s.m.i., significando che per l'organico è stata valutata la congruenza a divenire per le considerazioni di cui innanzi e per la figura degli Educatori Prof.li, si è tenuto conto del disposto comma 2, art. 5 della L.R. 18/2020.

Ai fini dell'accreditamento istituzionale:

- vista la documentazione prodotta in riferimento alla sezione A (colonna Dx) del R.R. 3/2005 e s.m.i., in relazione al possesso dei requisiti generali, per quanto non abrogati dal R.R. 16/2019;
- riscontrate le griglie di autovalutazione per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – sezione 1 e sezione 2P" del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase "plan", verificate in fase istruttoria e di valutazione con la documentazione come implementata,

fatto salvo quanto già evidenziato in ordine al possesso dei requisiti minimi organizzativi (organico), si **esita il possesso** dei requisiti organizzativi generali (Sez. A del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. – col. Dx, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – sezione 1 e sezione 2P", del R.R. 16/2019 e s.m.i., nonché dei requisiti di cui alla L.R. 9/2017 e s.m.i."

Per tutto quanto sopra esposto;

fatta salva ogni valutazione in ordine alla titolarità ed alla gestione dell'attività sanitaria e dei rapporti di lavoro nella struttura in oggetto, su cui questa Sezione si riserva ulteriori approfondimenti sul piano giuridico e sistematico e i cui esiti saranno comunicati nel più breve tempo possibile al Consorzio Metropolis;

si propone di rilasciare in capo a "Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – società cooperativa Onlus", con sede legale in Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è il dott. Luigi Paparella, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, denominata "Fenice", da ubicarsi in Lecce alla via Lequile n. 2 – p. terra, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Antonio Santoro, nato (*omissis*), medico specialista in Neuropsichiatria Infantile, con la precisazione che:

- il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla permanenza del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di cui all'art. 2 del R.R. n. 14/2014, al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed al R.R. n. 16/2019;
- il mantenimento dell'accreditamento istituzionale è altresì subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – società cooperativa Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – società cooperativa Onlus dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni

- variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
  - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”*;
  - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”*;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – società cooperativa Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1, *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di rilasciare in capo a “Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – società cooperativa Onlus”, con sede legale in Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è il dott. Luigi Paparella, l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, denominata “Fenice”, da ubicarsi in Lecce alla via Lequile n. 2 – p. terra, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Antonio Santoro, nato (*omissis*), medico specialista in Neuropsichiatria Infantile, con la precisazione che:
  - il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale è subordinato alla permanenza del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di cui all’art. 2 del R.R. n. 14/2014, al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed al R.R. n. 16/2019;
  - il mantenimento dell’accreditamento istituzionale è altresì subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
  - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – società cooperativa Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
  - il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – società cooperativa Onlus dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
  - l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
  - ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”*;

- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”*;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – società cooperativa Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1, *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, presso la sede legale in Molfetta (BA), via Alba 2/8;
    - al Direttore Generale dell'ASL LE;
    - al Direttore del DSM ASL LE;
    - al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 15 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Antonio Mario Lerario)